



GRUPPO
di PISA

Dibattito aperto sul Diritto
e la Giustizia Costituzionale

La Rivista / Quaderno n° 6

Fascicolo speciale monografico

A cura di

**Marta AURINO, Alessandro DE NICOLA,
Maria Chiara GIRARDI, Laura RESTUCCIA,
Pietro VILLASCHI**

**«Le giurisdizioni costituzionali nel XXI secolo:
questioni attuali e prospettive future»**

in memoria di

PAOLO CARROZZA



**GRUPPO
di PISA**

Dibattito aperto sul Diritto
e la Giustizia Costituzionale

**La Rivista / Quaderno n° 6
Fascicolo speciale monografico**

A cura di

**Marta AURINO – Alessandro DE NICOLA –
Maria Chiara GIRARDI – Laura RESTUCCIA – Pietro VILLASCHI**

**Le giurisdizioni costituzionali nel XXI secolo:
questioni attuali e prospettive future**

Atti del Seminario di diritto comparato – 16 marzo 2023

in memoria di
Paolo Carrozza

Contributi di:

S. Benvenuti – R. Cabazzi – D. Caccioppo – M. Caldironi – D. Camoni – M. Carniama – E. Cavasino – A. Chiappetta – I. Ciolli – I. De Cesare – M. D’Amico – V. Di Capua – J. Ferracuti – S. Filippi – G. Formici – A. Formisano – E. Gabriele – G. Galustian – P. Gambatesa – I. Giugni – I. Gómez Fernández – K. Goni – A. González Moro – F.E. Grisostolo – F. La Placa – B. Liberali – A. Lo Calzo – L. Madau – L. Mariantoni – M. Millon – R. Niro – C. Padrin – L. Pace – G. Repetto – A. Riccioli – Giu. Serges – F. Severa – E. Skrebo – S. Sydoryk – L. Tregou-Delvescovo – J. Vachey – L.P. Vanoni – G. Vasino – G. Verrigno – P. Villaschi – D. Zecca.

Quaderno monografico abbinato al fascicolo 2023/3 de «La Rivista Gruppo di Pisa»

Atti del Seminario di diritto comparato dell'Associazione "Gruppo di Pisa" del 16 marzo 2023 su "Le giurisdizioni costituzionali nel XXI secolo: questioni attuali e prospettive future" – Università degli Studi di Milano

Tutti i contributi sono stati sottoposti a referaggio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Rivista

Finito di comporre nel mese di dicembre 2023

La Rivista **Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale** è inclusa tra le riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche. Codice **ISSN: 2039-8026**.

Per il triennio 2023-2025, **Direttore responsabile:** Massimo Siclari (*Università degli Studi «Roma Tre»*).

Comitato di Direzione: Andrea Cardone – Referente responsabile per la Rivista (*Università degli Studi di Firenze*), Tanja Cerruti (*Università degli Studi di Torino*), Nannerel Fiano (*Università degli Studi di Milano*), Nicola Pignatelli (*Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»*), Alessio Rauti (*Università degli Studi «Mediterranea» di Reggio Calabria*), Michela Troisi (*Università degli Studi di Napoli Federico II*).

Comitato di Redazione: COORDINAMENTO TRA LE SEZIONI: Antonello Lo Calzo – Coordinatore del Comitato di redazione (*Università di Pisa*), Pietro Villaschi (*Università degli Studi di Milano*).

SEZIONE SAGGI E RELAZIONI: Stefano Bissaro (*Università degli Studi di Milano*), Arianna Carminati (*Università degli Studi di Brescia*), Lavinia Del Corona (*Università degli Studi di Milano*), Giuseppe Donato (*Università degli Studi di Messina*), Alessia Fusco (*Università degli Studi di Torino*), Valentina Pupo (*Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro*), Umberto Ronga (*Università degli Studi di Napoli Federico II*), Giuliano Serges (*Università degli Studi «Roma Tre»*).

SEZIONE RECENSIONI: Alberto Arcuri (*Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa*), Antonino Amato (*Università degli Studi di Messina*), Costanza Nardocci (*Università degli Studi di Milano*), Leonardo Pace (*Università degli Studi «Roma Tre»*), Giada Ragone (*Università degli Studi di Milano*).

SEZIONE FORUM: Bruno Brancati (*Università di Pisa*), Rossana Caridà (*Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro*), Cristina Luzzi (*Università di Pisa*), Cecilia Siccardi (*Università degli Studi di Milano*).



QUARTA EDIZIONE DEL SEMINARIO INTERNAZIONALE DI DIRITTO COMPARATO
«LE GIURISDIZIONI COSTITUZIONALI NEL XXI SECOLO:
QUESTIONI ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE»
IN MEMORIA DEL PROF. PAOLO CARROZZA

CORTE COSTITUZIONALE E OPINIONE PUBBLICA:
RAGIONI ED EFFETTI DI UN RAPPORTO IN EVOLUZIONE

GIUSEPPE VERRIGNO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Cause e strumenti dell’azione comunicativa della Corte. – 3. Gli effetti e le possibili criticità della comunicazione mediatica. – 3.1. La divulgazione delle pronunce della Corte sul suo sito ufficiale. – 3.2. I comunicati stampa sulle decisioni. – 3.3. I comunicati stampa divulgativo-istituzionali. – 3.4. Altre iniziative mediatiche della Corte. – 4. Conclusioni.

1. Premessa

Negli ultimi anni la Corte costituzionale ha inaugurato e perfezionato un processo di interazione con il corpo sociale che, procedendo in senso «bi-direzionale», dall’esterno all’interno della Corte e viceversa¹, è volto a instaurare con esso dei punti di contatto. La recente modifica delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», con l’introduzione della possibilità di intervento per gli *amici curiae* (articolo 6), come anche con la possibilità di acquisire informazioni da «esperti di chiara fama» (articolo 17)², rappresenta l’ultimo tentativo di coinvolgere nel processo soggetti esterni allo stesso. Ma si pensi anche al progressivo rafforzamento della comunicazione istituzionale, la quale oggi si caratterizza per la presenza di molteplici canali e strumenti utilizzati. È stata infatti inaugurata dal Giudice costituzionale una vera e propria “azione

¹ F. VIGANÒ, *La Corte costituzionale e la sua comunicazione*, in *Quaderni costituzionali*, 1/2023, 17.

² M. D’AMICO, C. NARDOCCI (a cura di), *Il processo costituzionale dopo la riforma delle norme integrative. Atti del Seminario di Milano, 12 novembre 2021*, Napoli, 2023.

comunicativa” che, per la ricchezza e la varietà di contenuti, lo porta sempre più lontano dal principio secondo il quale esso debba «parlare solo attraverso le sentenze»³. Questo fenomeno, in particolare, per la sua ampiezza e per il significato che assume, e poiché inevitabilmente ripropone sotto un differente aspetto la riflessione «tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”» della Corte⁴ e, quindi, il tema della sua «legittimazione politica»⁵, richiede di individuare, riflettere e comprendere le cause, gli strumenti e i possibili effetti di questa comunicazione mediatica, soprattutto per le sue caratteristiche e la centralità che questa oggi assume per la Corte.

2. Cause e strumenti dell’azione comunicativa della Corte

La rivoluzione comunicativa della Corte, fatta di *account social* su *Instagram* o *Facebook*, di video su *YouTube*, di comunicati stampa, pare il risultato di due linee di evolutive: l’evoluzione del progresso tecnico e l’evoluzione del sistema istituzionale italiano.

Lo sviluppo della comunicazione diretta della Corte costituzionale si inserisce sicuramente entro uno spirito innovatore che è proprio di tutti gli organi costituzionali. Si pensi, ad esempio, all’utilizzo da parte del Parlamento, del Governo o del Presidente della Repubblica di nuovi mezzi di comunicazione come i siti *Internet*⁶ o gli *account* istituzionali su *social network*⁷. Questi cambiamenti si collegano in un rapporto causa-effetto a quelli intercorsi nel corpo sociale e nell’attività democratica e politica, cosicché la presenza dei cittadini in queste *agorà* digitali ha spinto tutti gli organi costituzionali a rappresentare le loro attività anche all’interno di questi nuovi spazi⁸. Un’esigenza che, peraltro, non è avvertita soltanto dalla Corte costituzionale, ma è propria anche di molti altri Tribunali costituzionali e Corti supreme⁹.

Questo utilizzo della comunicazione mediatica, però, pare frutto anche dell’evoluzione del sistema istituzionale e, quindi, del ruolo sempre più centrale della

³ Tale locuzione fu utilizzata in un’intervista da Vincenzo Caianiello, Presidente della Corte costituzionale durante il 1995, al fine di stigmatizzare il protagonismo comunicativo dei giudici e del presidente del collegio e rimarcare l’importanza di una comunicazione istituzionale della Corte»; C. RODOTÀ, *Storia della Corte costituzionale*, Roma-Bari, 1999, 124.

⁴ R. ROMBOLI, *Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”. Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa*, in ID. (a cura di), *In ricordo di Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”*, Torino, 2017.

⁵ C. MEZZANOTTE, *Corte costituzionale e legittimazione politica* (1984), Napoli, 2014, 111 ss.

⁶ G. L. CONTI, P. MILAZZO (a cura di), *Studi pisani sul Parlamento: crisi del Parlamento nelle regole della sua percezione*, Pisa, 2017.

⁷ D. CHINNI (a cura di), *Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web*, Napoli, 2019.

⁸ T. GROPPI, *Giurisdizioni costituzionali e opinione pubblica nella rivoluzione digitale. Dalla comunicazione delle decisioni alla promozione della cultura costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 1/2023, 73 e *passim*.

⁹ P. COSTANZO, *La Corte costituzionale come “nodo” della rete*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, I, Torino, 2016, 658 ss.; più di recente T. GROPPI, *Giurisdizioni costituzionali*, cit., 93 s.

Corte costituzionale all'interno dello stesso¹⁰. È ben nota la sensibilità che essa ha da sempre avuto rispetto «all'evoluzione del sistema politico»¹¹. Già tra la fine degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta veniva segnalata l'accentuazione della «qualità politica» del controllo di costituzionalità, per via di una serie di fattori quali, tra gli altri, la «fisionomia del nostro sistema politico» che, a causa della sua disomogeneità e frammentazione ha favorito «il sorgere di ruoli di supplenza da parte degli organi di garanzia nei confronti dei circuiti naturali dell'indirizzo politico»¹². Un ruolo sempre più centrale, appunto, che si è manifestato, in particolare, in una «attuazione della Costituzione per via giurisprudenziale» da parte della Corte¹³, di quell'attuazione di cui i partiti politici dovevano essere protagonisti e che ha visto, invece, l'arretrare della «legislazione» e l'affiancarsi a essa della «giurisdizione»¹⁴. Una tendenza che già in quegli anni si riteneva in crescita¹⁵ e che oggi, davanti le difficoltà del sistema politico, pare accentuarsi¹⁶.

Queste due linee evolutive, l'adeguamento all'inarrestabile progresso tecnico della società della comunicazione e il ruolo sempre più intenso e propulsivo del Giudice delle leggi nel sistema istituzionale, pare abbiano spinto la Corte a essere molto più attiva nella comunicazione mediatica, dotandosi di molteplici strumenti per attuarla. Questi, a oggi, sia per il loro costante sviluppo sia per la loro eterogeneità, mal si prestano a una trattazione unitaria. Per provare però a condurre un'analisi generale, anche al fine di tracciare una loro evoluzione, si potrebbe azzardare una categorizzazione per "innovatività" e "direzione", distinguendo così tra "mezzi tradizionali mediati" e "mezzi innovativi non mediati (immediati)".

¹⁰ Cfr. A. RUGGERI, *Corte costituzionale e pubblica opinione (note minime su una questione di cruciale rilievo ad oggi insoddisfacentemente risolta)*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1/2023, 28.

¹¹ E. BETTINELLI, *Corte costituzionale e opinione pubblica (in un sistema politico debole)*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta. Atti del seminario di Pisa del 5 maggio 1990*, Torino, 39-43.

¹² «Se fosse possibile dare un giudizio di sintesi sulla storia, molto complessa, del nostro sistema di giustizia costituzionale sarei portato ad affermare che questo modello, nel suo concreto funzionamento, si è sviluppato, pur attraverso oscillazioni notevoli, essenzialmente secondo una direttrice: quella che ha portato, nel corso degli anni, ad accentuare la qualità politica - e a deprimere di contro la natura giurisdizionale - del controllo di costituzionalità così come adottato nel nostro paese»; E. CHELI, *Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale nella dinamica dei poteri*, Bologna, 1999, 48 s.

¹³ M. FIORAVANTI, *Costituzione italiana: articolo 2*, Roma, 2017, 104.

¹⁴ «La prima ha perduto quel monopolio nel processo di attuazione dei precetti costituzionali, che era considerato il caposaldo dello Stato legislativo di diritto, e per converso la seconda si è proposta - fino dai primi anni Sessanta [...] - proprio nella veste di attività ordinariamente diretta a interpretare le norme, sia ordinarie che costituzionali, in modo da garantire la conformità delle prime alle seconde»; *ivi*, 105 s.

¹⁵ «Se si guarda poi al futuro, questa linea di tendenza verso una crescente politicizzazione del ruolo dell'organo di giustizia costituzionale non pare destinata a smorzarsi, ma piuttosto ad accentuarsi»; E. CHELI, *Il giudice delle leggi*, cit., 52.

¹⁶ «[...] una sensazione che in questi ultimi anni il pendolo della Corte, in continua ed inevitabile oscillazione tra l'anima politica e quella giurisdizionale che in essa coesistono, si stia spostando, più di quanto finora accaduto, verso la prima»; R. ROMBOLI, *Le oscillazioni*, cit., 1 ss; cfr. A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2019, 251 ss; R. BIN, *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quaderni costituzionali*, 4/2019, 757-774; E. CHELI, *Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quaderni costituzionali*, 4/2019, 777-787.

I primi, si caratterizzano per la intermediazione dai giornalisti, i quali portano il messaggio della Corte all'opinione pubblica. Gli strumenti che possono essere qui ricompresi sono essenzialmente la conferenza di fine anno e le eventuali esternazioni del presidente della Corte, unici strumenti comunicativi fino agli anni 2000. In entrambi i casi citati, caratteristiche distintive sono la presenza del presidente del collegio¹⁷ e, soprattutto, la mediazione del messaggio comunicato. Sia la conferenza stampa sia le eventuali esternazioni rappresentano da sempre atti del presidente: in questi casi, infatti, viene da lui descritta, a nome della Corte, l'attività portata avanti dal collegio o comunicato un certo messaggio ai giornalisti e, quindi, ai *media*.

Il secondo raggruppamento – seguendo la divisione proposta – è invece cronologicamente successivo a quello ora descritto, e si caratterizza principalmente per l'uso di strumenti digitali e per l'assenza di mediazione dei giornalisti e, quindi, per l'immediatezza con cui il messaggio comunicato giunge al corpo sociale. Dopo gli anni 2000, l'istituzione del sito *Internet* ufficiale della Corte costituzionale comincia a mutare le modalità di comunicazione della stessa¹⁸. Articolato secondo una struttura che pare si rivolga più ai cittadini in generale che agli "addetti ai lavori"¹⁹, oggi all'interno del sito convivono attività giurisdizionale e attività istituzionale, ed è possibile ritrovare ogni informazione sulla Corte. Questa è una forma di comunicazione che sembra ormai irrinunciabile anche sul piano giuridico, rappresentando, come d'altra parte l'esistenza dei siti *Internet* di tutti gli organi costituzionali, il frutto dell'affermazione di una consuetudine costituzionale «*a due tempi*»²⁰. Sul sito della Corte si trova così tutto quanto attiene alla sua attività giurisdizionale. Si pensi alla pubblicazione di tutte le decisioni, fruibili immediatamente non solo dai tecnici o alla dottrina, ma potenzialmente da tutti i cittadini interessati, la quale si aggiunge pertanto alle classiche forme di pubblicità del deposito in cancelleria e della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Un ulteriore elemento, poi, è quello della diffusione di comunicati stampa attinenti sia all'attività giurisdizionale della Corte, sia a quella istituzionale²¹. I primi, sono essenzialmente divisibili in due specie: i comunicati diffusi successivamente alla decisione in camera di consiglio e preliminarmente alla stesura e approvazione della motivazione (cd. anticipatori)²²; e i comunicati diffusi contestualmente al deposito della sentenza o della ordinanza in cancelleria (cd. contestuali). I secondi, invece, attengono principalmente a quella che è l'attività istituzionale della Corte. La divulgazione dei comunicati stampa è una prassi che esiste invero da tempo, e che ha assunto grande rilevanza con l'istituzione del sito

¹⁷ M. C. GRISOLIA, *Alcune osservazioni sul potere di esternazione del Presidente della Corte costituzionale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale*, cit., 159-169.

¹⁸ M. NISTICÒ, *Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso al web*, in D. CHINNI (a cura di), *Potere e opinione pubblica*, cit., 157; P. PASSAGLIA, *Qualche osservazione sulla comunicazione pubblica della Corte costituzionale*, in G. CONTI – P. MILAZZO, *La crisi*, cit., 109-118.

¹⁹ A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 275.

²⁰ D. CHINNI, *Gli organi costituzionali dinanzi le sfide del web. Spunti introduttivi*, in ID. (a cura di), *Potere e opinione pubblica*, cit., 11-16.

²¹ Per uno schema su tutti le tipologie di comunicati stampa, si veda G. D'AMICO, *Comunicazione e persuasione a palazzo della Consulta: i comunicati stampa e le «voci di dentro» tra tradizione e innovazione*, in *Diritto e società*, 2/2018, 252.

²² Articolo 18, *Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale*.

Internet della Corte e con la sua odierna centralità²³. Tutti questi comunicati, infatti, non solo vengono lì pubblicati e diffusi sui *social network*, ma sono successivamente archiviati sullo stesso sito all'interno della sezione «comunicati stampa»²⁴.

Il sito ufficiale della Corte costituzionale è dunque il pilastro principale di questa “nuova” comunicazione diretta, ma non l'unico: a questo, infatti, si aggiungono i *canali* ufficiali sui *social network*. Tra il 2016 al 2020 e, in particolare, durante la presidenza di Giorgio Lattanzi e quella di Marta Cartabia²⁵, la Corte sceglie di aprire dei *profili* o *account* sui principali *social network*: *Instagram* nel luglio 2016; *YouTube* il 20 febbraio 2018; *Twitter* nel gennaio 2020, *Spreaker* per i *podcast* il 2 giugno 2020²⁶. Questi canali vengono utilizzati in stretta connessione al sito *Internet* ufficiale, sulla cui *home page* sono segnalati immediatamente. Con essi vengono divulgate e poi archiviate informazioni già contenute sul sito, riguardanti sia l'attività giurisdizionale, riproponendo ad esempio i comunicati stampa già diffusi, sia attinenti all'attività extra giurisdizionale del collegio, come immagini di convegni o incontri istituzionali, video di interviste o conferenze stampa.

3. Gli effetti e le possibili criticità della comunicazione mediatica

L'assetto attuale della comunicazione istituzionale così come brevemente descritto pare porti con sé alcuni effetti, sia sul piano più strettamente giuridico, quello dell'attività giurisdizionale della Corte, sia sul piano “politico”, per dir così, influenzando – positivamente o negativamente – sul piano della legittimazione del Giudice delle leggi all'interno del sistema. L'analisi di alcuni e più significativi strumenti, facendo riferimento anche al dibattito che la loro istituzione e diffusione ha generato, consentirà di fare emergere e valutare questi effetti.

3.1 La divulgazione delle pronunce della Corte sul suo sito ufficiale

La diffusione attraverso il sito *Internet* delle pronunce della Corte ha ampliato la loro diffusione, rendendo ancor più semplice e immediata la loro reperibilità, aumentando di conseguenza anche la conoscibilità delle questioni oggetto di scrutinio. Oltre questi benefici sono state evidenziate alcune problematiche di profilo strettamente giuridico. La pubblicazione sul sito delle decisioni avviene contestualmente al deposito della pronuncia in cancelleria e, quindi, ben prima della pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini regionali. Inoltre, a un più attento sguardo, può notarsi come il documento pubblicato sul sito al momento del deposito della pronuncia subisca delle successive

²³ P. CARNEVALE, *Conclusioni*, in D. CHINNI (a cura di), *Potere e opinione pubblica*, cit., 217.

²⁴ Tutti i comunicati stampa divulgati dalla Corte costituzionale possono essere consultati sul sito ufficiale al seguente link <https://www.cortecostituzionale.it/comunicatiStampa.do>.

²⁵ F. VIGANÒ, *La Corte costituzionale*, cit., 15-17.

²⁶ Tale periodizzazione è stata ricavata dalle informazioni presenti sugli *account* della Corte all'interno delle piattaforme digitali citate.

modifiche a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta: il documento originario con la decisione, infatti, viene sostituito da un nuovo documento nel quale vengono aggiunte la data della pubblicazione nelle fonti di cognizione e le massime presenti nella decisione.

Nel caso in cui una pronuncia abbia a oggetto l'incostituzionalità di una disposizione, questa ulteriore tipo di pubblicazione sul sito si pone però in un certo qual modo in contrasto non solo con il dato normativo che, com'è noto, regola gli effetti delle decisioni mediante il deposito in cancelleria e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale²⁷, ma anche con l'opinione prevalente che ritiene quest'ultimo tipo di «pubblicazione», di cui all'articolo 136 della Costituzione, quella da cui cessano gli effetti della disposizione incostituzionale²⁸. Così, la pubblicazione sul sito della decisione diviene una sorta di terza forma di pubblicazione non prevista né dalla legge 11 marzo 1953, n. 87 né dalle «norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale»²⁹. Questo contrasto, generato dalla diffusione sul sito *Internet* delle decisioni della Corte, potrebbe condurre il personale della pubblica amministrazione, consapevolmente o inconsapevolmente, a tenere in considerazione la decisione presente sul sito e a non attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale³⁰.

3.2 I comunicati stampa sulle decisioni

La divulgazione di comunicati stampa relativi all'attività giurisdizionale sembra essere il mezzo di comunicazione più significativo messo in campo, sia per gli effetti che essi provocano sul piano più strettamente giuridico, sia per gli effetti in termini di legittimazione che generano sulla Corte.

Quelli cd. anticipatori sono da tempo oggetto di riflessione da parte della dottrina³¹. Oltre ad avere uno scopo chiaramente informativo rivolto a tutti i cittadini, essi hanno la

²⁷ Articolo 136 della Costituzione italiana e articolo 15 legge 11 marzo 1953, n. 87.

²⁸ G. ZAGREBELSKY, *Giustizia costituzionale*, Bologna, 2012, 250 s.; E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI (a cura di), *Giustizia costituzionale*, Torino, 2011, 151; A. PACE, *Superiorità della Costituzione ed efficacia immediata della sentenza d'incostituzionalità*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1/1997, 444.

²⁹ D. CHINNI, *La comunicazione della Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica*, in *Diritto e società*, 2/2018, 266 s.

³⁰ M. NISTICÒ, *Corte costituzionale*, cit., 94-96; D. CHINNI, *La comunicazione*, cit., 265-268.

³¹ A. CELOTTO, *I comunicati stampa aiutano o danneggiano la motivazione delle decisioni?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 5/2009, 3728-3730; F. RIGANO, *Sulla “divulgazione” del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale*, cit., 210-213; A. GRAGNANI, *Comunicati-stampa dal Palazzo della Consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli «effetti preliminari» della dichiarazione d'incostituzionalità*, in *Rivista AIC*, 2/2013; G. COSMELLI, *Ancora in tema di illegittimità della mediazione civile c.d. obbligatoria: sugli effetti dei comunicati-stampa della Corte costituzionale (Osservazioni a Corte cost., sent. n. 272/2012)*, in *Consulta Online*, 8 maggio 2013; G. D'AMICO, *Comunicazione e persuasione*, cit., 248-252; D. CHINNI, *La comunicazione*, cit., 268-278; A. SPERTI, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in *Diritto e società*, 4/2019, 778-785; M. NISTICÒ, *Corte costituzionale*, cit., 96-102; A. VACCARI, *Il ruolo dei comunicati stampa nel recente “caso Cappato”*, in D. CHINNI (a cura di), *Potere e opinione pubblica*, cit., 185-189; AA. VV., *Il forum. I comunicati stampa della Corte costituzionale*, in *La Rivista Gruppo di Pisa*, 1/2020; G. SOBRINO, *«Uscire dal palazzo della Consulta»: ma a che scopo? La “rivoluzione comunicativa” della Corte nell'attuale fase della giurisprudenza costituzionale*, in *Federalismi.it*, 15/2020, 198 ss. e passim; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 275-279; O. SPATARO, *Il “linguaggio” della Corte costituzionale. Note sparse su alcuni aspetti dell'esperienza recente*, in *Rivista AIC*, 1/2023, 8-11; R.

preminente funzione di evitare possibili «fughe di notizie» su quanto deciso dalla Corte in camera di consiglio, indiscrezioni che potrebbero determinare un'informazione distorta, incompleta, e degli «effetti destabilizzanti»³². Tuttavia, il ricorso a questo tipo di comunicati genera alcune criticità. Già da tempo, infatti, viene segnalata la possibilità che il dibattito provocato in seno al corpo sociale dalla pubblicazione del comunicato stampa che anticipa la decisione assunta dal collegio possa condizionare l'apparato motivazionale della decisione. Quest'ultima, così, potrebbe caratterizzarsi per una «abbondanza motivazionale»³³, frutto della "preoccupazione" della Corte di «rispondere alle reazioni che il comunicato stesso ha creato»³⁴. Nondimeno, c'è chi ha posto l'attenzione sulle conseguenze dovute alle possibili discrasie testuali tra il messaggio presente nel comunicato stampa anticipatorio e la successiva decisione, lì dove essi, nel caso in cui non fossero perfettamente coincidenti, potrebbero tradire «il senso complessivo» di quanto argomentato dalla Corte nella sua pronuncia³⁵. Tali elementi hanno quindi indotto alcune riflessioni sulle modalità di scrittura del comunicato, sulla procedura che governa la sua redazione, su quale debba essere il suo contenuto³⁶. L'utilizzo di questo tipo di comunicazione potrebbe però generare anche delle «conseguenze esterne alla Corte». Qui, si è avuto modo di constatare che più l'oggetto dello scrutinio di costituzionalità assume importanza per i cittadini, più il comunicato stampa che rende noto il suo esito potrebbe orientare e influenzare il comportamento di tutti cittadini, dei giudici, dei componenti della pubblica amministrazione. Per proporre un esempio, questi potrebbero ritenere «autoapplicativo» il comunicato pur non conoscendo le motivazioni della decisione, non applicando la disposizione che, come reso noto dal comunicato, è stata dichiarata incostituzionale³⁷. Quanto detto ha indotto una riflessione circa gli effetti prodotti dai comunicati stampa anticipatori: ci si è chiesti se ed «entro che limiti può ritenersi esigibile l'osservanza di norme giuridiche, pur nella generalizzata consapevolezza della loro conclamata incostituzionalità»³⁸. Su queste basi, altri ancora hanno assimilato gli effetti promananti da comunicati in questione a quelli di provvedimenti cautelari, sostenendo che, poiché «provengono dalla Corte costituzionale, tali comunicati sono idonei a eliminare – sia pur solo provvisoriamente – l'incertezza che caratterizza la situazione determinatasi in seguito alla contestazione in giudizio della

ROMBOLI, *Corte costituzionale e opinione pubblica. Genesi, forme, finalità*, in *Quaderni costituzionali*, 1/2023, 57-59.

³² P. PASSAGLIA, *Qualche osservazione*, cit., 111.

³³ A. CELOTTO, *I comunicati stampa*, cit., 3730, il quale propone l'esempio del comunicato stampa anticipatorio sulla sentenza Corte cost. 19 ottobre 2009, n. 262 sul cd. Lodo Alfano.

³⁴ *Ibidem*; F. RIGANO, *Sulla "divulgazione"*, cit., 212, il quale, invece, propone l'esempio del comunicato stampa anticipatorio sulla sentenza Corte cost. 12 aprile 1989, n. 203.

³⁵ A. RUGGERI, *Corte costituzionale*, cit., 31; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 278; G. SOBRINO, *«Uscire dal palazzo»*, cit., 182.

³⁶ G. D'AMICO, *Comunicazione e persuasione*, cit., 251 s.; A. VACCARI, *Il ruolo dei comunicati*, cit., 189.

³⁷ D. CHINNI, *La comunicazione*, cit., 276-278; A. SPERTI, *Corte costituzionale*, cit., 784.

³⁸ «Il paradosso che si corre, a considerare vincolante per i consociati e gli organi giudiziari un precetto già notoriamente dichiarato *contra constitutionem*, è senz'altro quello di perpetuare la medesima lesione della legalità costituzionale che l'intervento della Corte è diretto a rimuovere»; G. COSMELLI, *Ancora in tema*, cit., 6 s.; A. SPERTI, *Corte costituzionale*, cit., 784 s.

costituzionalità di un atto o di un comportamento»³⁹. Se – come sostenuto da più parti – il comunicato non può produrre alcun effetto giuridico⁴⁰, e anche perché, banalmente, non esiste ancora la sentenza o l’ordinanza, la conoscenza dell’esito dello scrutinio di costituzionalità, soprattutto nel caso in cui venga dichiarata l’incostituzionalità di una disposizione, potrebbe comportare non poche criticità. Si pensi al caso in cui la Corte, a seguito di una camera di consiglio, divulghi un comunicato in cui si rende nota la dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione restrittiva della libertà personale. Chi è tenuto ad applicare questa disposizione si troverà davanti a una scelta ben precisa: se sacrificare o meno la libertà personale dei soggetti in attesa del deposito della pronuncia e delle sue motivazioni. Com’è accaduto, la scelta da seguire in questi casi è apparsa tutt’altro che scontata⁴¹.

Sull’altro versante, i comunicati diffusi contestualmente al deposito della sentenza o dell’ordinanza provocano parimenti alcune perplessità rispetto agli effetti concretamente dispiegati. Diffusi a partire dal 2003, il loro utilizzo si afferma a partire dal 2017 con la pubblicazione di una media di quaranta comunicati ogni anno. Il fine sotteso al loro utilizzo pare quello di riassumere e semplificare il contenuto delle decisioni più significative, così da renderle più accessibili a tutti i cittadini e aumentare di conseguenza la conoscibilità dell’attività della Corte e la fiducia nel suo operato⁴². Infatti – com’è stato anche dichiarato – oggi «chiunque» cerca una pronuncia la troverà sempre «accompagnata da un comunicato stampa che ne sintetizza il contenuto e non lo costringe a leggere la sentenza (spesso molto lunga e molto tecnica) motivazione»⁴³. Tuttavia, diverse sono le criticità che sono state segnalate. Questi comunicati potrebbero causare una «banalizzazione del contenuto della decisione»⁴⁴, sintetizzata in poco meno di due pagine, e la sovraesposizione di alcuni temi – quelli evidenziati all’interno del comunicato – a discapito di altri, presenti nella sentenza o nell’ordinanza, premiando così la rilevanza di alcune linee interpretative e «orientando il lettore in una direzione piuttosto che in un’altra»⁴⁵. Il fine divulgativo proprio di questi comunicati, la loro brevità, l’uso di un linguaggio semplice e non tecnico nonché la frequente assenza di citazioni dirette della

³⁹ A. GRAGNANI, *Comunicati-stampa*, cit., 5, 9-12.

⁴⁰ R. ROMBOLI, *Corte costituzionale*, cit., 58 s.

⁴¹ Ciò è accaduto nel caso del «comunicato emesso dalla Corte prima del deposito della sentenza con la quale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 1, comma 6, lett. b) della l. 9 gennaio 2019 (la c.d. Spazzacorrotti)» disposizione che «include alcuni delitti contro la p.a. nel catalogo dei reati sottoposti al regime particolare dell’art. 4 bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario». Il comunicato ha avuto un notevole impatto «sul regime carcerario al quale risultavano improvvisamente soggetti coloro che avevano commesso il fatto prima dell’entrata in vigore della legge in giudizio. [...] molti sono stati, infatti, i provvedimenti immediatamente disposti per la scarcerazione di coloro che, in applicazione della legge, non erano stati ammessi alle pene alternative. E ciò dal momento che - come si legge nella richiesta della revoca dell’ordine di esecuzione emesso e della conseguente richiesta di scarcerazione del condannato, avanzata dal procuratore generale della Corte di appello di Palermo, peraltro giudice a quo del procedimento allora pendente di fronte alla Corte - “la decisione di cui si (aveva) notizia rendeva fin da subito possibile una interpretazione nel senso della irretroattività della nuova disciplina”»; M.C. GRISOLIA, *Il forum*, cit., 379-381. Si veda anche R. ROMBOLI, *Il forum*, cit., 383 e anche ID., *Corte costituzionale*, cit., 58 s.

⁴² G. LATTANZI, *La comunicazione della Corte costituzionale*, 26-28 giugno 2019, 4. Il documento è consultabile al seguente link https://www.cortecostituzionale.it/documenti/news/CC_NW_20190902.pdf.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ R. ROMBOLI, *Corte costituzionale*, cit., 56 s.

⁴⁵ A. VACCARI, *Il ruolo dei comunicati*, cit., 189; O. SPATARO, *Il “linguaggio” della corte*, cit., 10 s.

decisione, potrebbe portare in una condizione di subalternità l'apparato argomentativo-motivazionale di quest'ultima⁴⁶. A questo proposito, infatti, è stato paventato il rischio che i comunicati stampa contestuali al deposito della sentenza o della ordinanza della Corte in realtà sostituiscano quest'ultime nell'opinione pubblica, lasciando la decisione oggetto di studio degli addetti ai lavori⁴⁷.

3.3 I comunicati stampa divulgativo-istituzionali

Ai comunicati sulle pronunce della Corte si affiancano i comunicati stampa di tenore essenzialmente divulgativo-istituzionale. Si pensi a quelli che rendono noti eventi, cerimonie, iniziative, incontri istituzionali in cui è coinvolta la Corte o un suo componente, o a quelli che documentano le modifiche che interessano il collegio, come l'elezione di un nuovo membro o quella del presidente. Essi mirano probabilmente ad amplificare la conoscenza delle Corte, dei giudici, delle loro attività, non rimanendo tuttavia esenti da criticità.

In questo senso, alcuni problemi rispetto alla legittimazione della Corte costituzionale potrebbero sorgere dal ricorso ai comunicati che informano dell'elezione del presidente del collegio: qui, infatti, sono state evidenziate delle discrasie tra prassi e dato normativo che potrebbero condurre a una delegittimazione del Giudice delle leggi⁴⁸. Le disposizioni che disciplinano l'elezione del presidente prevedono la segretezza come regola generale al fine di conseguire alcuni precisi obiettivi, interni ed esterni alla Corte⁴⁹. All'interno, infatti, la segretezza che caratterizza l'espressione del voto dei singoli giudici è posta a salvaguardia della compattezza del collegio. All'esterno, invece, la segretezza che avvolge l'intero procedimento dovrebbe impedire che nei cittadini si ingeneri la "percezione" di una Corte disunita o in conflitto⁵⁰. Dallo studio di questo tipo di comunicati è stato possibile notare come in essi vengano specificati i voti espressi, i voti ottenuti dal presidente eletto o, in qualche caso, persino i voti attribuiti ad altri candidati⁵¹. Tale prassi e le «disomogeneità» che la caratterizzano potrebbero compromettere l'immagine del presidente eletto e del collegio agli occhi dell'opinione pubblica: un

⁴⁶ «Ebbene, la sintesi che è propria dei comunicati suddetti [...] può non darne una compiuta e fedele rappresentazione»; A RUGGERI, *Corte costituzionale*, cit., 31; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 278.

⁴⁷ D. CHINNI, *La comunicazione*, cit., 278; G. ZAGREBELSKY, *Sofferenze e insofferenze della giustizia costituzionale. Un'introduzione*, in *Diritto e società*, 4/2019, 549; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 278s; O. SPATARO, *Il "linguaggio" della corte*, cit., 11.

⁴⁸ S. PANIZZA, *La (disomogenea) prassi dei comunicati stampa relativi all'avvenuta elezione del Presidente della Corte costituzionale italiana*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1/2023, 35-40.

⁴⁹ Vengono qui in evidenza l'articolo 6 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e, in particolare, l'articolo 7 del Regolamento generale della Corte costituzionale.

⁵⁰ S. PANIZZA, *La (disomogenea) prassi*, cit., 39 s.

⁵¹ Si pensi al comunicato stampa che informa dell'elezione di Mario Morelli a presidente: «La Corte costituzionale riunita oggi in camera di consiglio ha eletto presidente, a maggioranza (9 voti Mario Morelli, 5 Giancarlo Coraggio, 1 voto Giuliano Amato), il giudice Mario Morelli». Il comunicato stampa *Mario Rosario Morelli eletto presidente della Corte costituzionale*, del 16 settembre 2020, è consultabile al seguente [link](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200916114324.pdf)

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200916114324.pdf.

recente caso conferma come, ad esempio, la pubblicazione dei voti ottenuti dal presidente eletto abbia consentito audaci ricostruzioni e commenti da parte dei giornali⁵². Pertanto, una composizione dei comunicati poco aderente alle disposizioni descritte consentirebbe nei fatti di apprendere le dinamiche interne alla Corte e, di conseguenza, potrebbe consegnare all’opinione pubblica l’impressione di una Corte divisa o in conflitto⁵³.

3.4 Altre iniziative mediatiche della Corte

Da non trascurare nell’analisi degli strumenti di comunicazione adoperati dalla Corte costituzionale e dei loro effetti sono alcune sue “nuove” iniziative, diffuse sul sito *Internet* ufficiale e, da lì, sui *social network*. Si pensi, solo per citarne alcune, alla recente creazione di un annuario digitale dell’attività giurisdizionale e istituzionale della Corte, facilmente consultabile da qualunque cittadino, o, ancora, ai “viaggi” nelle scuole e nelle carceri o alla «libreria dei *podcast*»: tutte iniziative che sembrano insistere specialmente sul piano degli effetti politici, e cioè sulla legittimazione della Corte.

Rispetto a queste iniziative vale la pena soffermarsi su un caso finora isolato ma particolarmente significativo: la conferenza stampa del 16 febbraio 2022 sull’esito dello scrutinio di ammissibilità dei *referendum* promossi durante il 2022⁵⁴. In quella occasione, il Presidente emerito Giuliano Amato, in diretta sulla piattaforma digitale *YouTube*, rispondeva alle domande dei giornalisti e illustrava gli esiti legati alle proposte di *referendum* abrogativo, alcune delle quali, com’è noto, seguite con grande interesse dall’opinione pubblica. Questo singolare inedito, in cui secondo alcuni sarebbe possibile scorgere il nascere di una nuova prassi comunicativa, potrebbe però causare, com’è stato recentemente segnalato, delle problematiche in termini di legittimazione della Corte⁵⁵. Nell’occasione adesso ricordata, ha destato particolari critiche l’inammissibilità del *referendum* su «“Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)”». In quella conferenza stampa, il giorno dopo la camera di consiglio e successivamente alla divulgazione di un comunicato stampa del tipo “anticipatorio”

⁵² Si pensi al caso in cui è stato necessario smentire delle influenze esterne nella elezione del presidente della Corte, ponendo come prova i voti ottenuti dai singoli candidati. Il comunicato stampa, *Elezione presidente: la Consulta precisa*, del 21 settembre 2022, è consultabile al seguente link https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220921215746.pdf. Si veda anche F. MANTI, *Consulta, la Sciarra nuova presidente. Boccia la candidata di Mattarella*, in *il Giornale*, 21 settembre 2022, è consultabile al seguente link <https://www.ilgiornale.it/news/politica/consulta-sciarra-nuova-presidente-boccia-candidata-2068552.html>.

⁵³ «La circostanza che si registrino schede bianche o di astensione viene talora espressamente attribuita al neoeletto, mentre in altri casi nulla viene detto, senza che ciò possa escludere (anche per il carattere dell’elezione, per i numeri del collegio e per la stessa prassi che tende sovente a fare applicazione, come noto, del criterio di anzianità di carica) di essere magari di fronte a un’ipotesi perfettamente sovrapponibile. La presenza di voti a favore di altri candidati viene talora puntualizzata con i relativi nominativi, mentre in altri casi ci si limita a indicare la maggioranza conseguita dal neoeletto, con un impatto ben diverso, in particolare sull’opinione pubblica»; S. PANIZZA, *La (disomogenea) prassi*, cit., 40.

⁵⁴ S. AGOSTA, *Linguaggio della Corte costituzionale e consenso (a margine di una recente tendenza in tema di comunicazione con l’opinione pubblica)*, in *Rivista AIC*, 2/2023, 40 s.; ID., *La conferenza stampa sull’inammissibilità del referendum abrogativo in tema di omicidio del consenziente: un terrarium di studio per i futuri rapporti tra Corte ed opinione pubblica*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1/2023, 57-65.

⁵⁵ S. AGOSTA, *Linguaggio della Corte*, cit., 55 s.; ID., *La conferenza stampa*, cit., 63 s.

descritto in precedenza⁵⁶, il presidente si è trovato non solo a spiegare la decisione assunta dalla Corte in assenza della sentenza e delle sue motivazioni, ma anche a rispondere alle insidiose domande dei giornalisti presenti, nonché, in particolare, a respingere le critiche dei promotori di quel referendum⁵⁷. Tutte circostanze che hanno posto la Corte al centro di molteplici e scomposte critiche, fugate totalmente soltanto con la pubblicazione della sentenza 2 marzo 2022, n. 50⁵⁸.

4. Conclusioni

La ricostruzione condotta e la descrizione degli effetti dei mezzi di comunicazione adoperati dalla Corte, soprattutto dei nuovi strumenti comunicativi digitali (“mezzi innovativi non mediati”) consentono di svolgere qualche considerazione, sia di carattere generale sia sui singoli strumenti appresso descritti.

Questa nuova “azione comunicativa” della Corte costituzionale rappresenta un aspetto nuovo e «“autodato”, dato cioè dal giudice costituzionale stesso»⁵⁹. La Corte costituzionale compie la sua attività giurisdizionale «in nome del popolo italiano» nel nome del quale sono pronunciate le decisioni⁶⁰. Essa ha il dovere di rendere note le sue attività e, in particolar modo, le sue decisioni⁶¹, sottoposta com’è al principio democratico della pubblicità che informa tutto il sistema costituzionale: si pensi, ad esempio, alla pubblicità delle udienze⁶² o alla pubblicazione delle sue pronunce sulla Gazzetta ufficiale⁶³. Al di là di questi obblighi, espressione dei principi di democrazia e di quelli connessi al concetto di Stato di diritto, basi fondanti dell’ordinamento giuridico e da cui discende un generale dovere di pubblicità per tutti gli organi costituzionali, non è dato riscontrare ulteriori o diversi obblighi di pubblicità. In altre parole, la comunicazione della Corte non pare potersi ritenere un “obbligo” o un “dovere” imposto o dipendente da una qualche disposizione o principio.

In ogni caso la Corte ha deciso di «uscire dal Palazzo»⁶⁴, facendosi protagonista di un’opera di «“catechismo costituzionale”»⁶⁵, di divulgazione della cultura costituzionale,

⁵⁶ Il comunicato stampa sull’inammissibilità del referendum del 15 febbraio 2022 è consultabile al seguente [link](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220215193553.pdf) https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220215193553.pdf.

⁵⁷ A. MORRONE, *I referendum abrogativi in chiaroscuro*, in *Federalismi.it*, 14/2022, VIII-X.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ A. FUSCO, *Un problema di civic constitutional culture: la legittimazione del giudice costituzionale tra nuovi canali di dialogo della società civile l’effettiva conoscibilità e l’effettiva conoscibilità dell’organo della sua fisiologia*, in *Federalismi.it*, 15/2020, 157.

⁶⁰ Articolo 18, comma 3 legge 11 marzo 1953, n. 87.

⁶¹ A. MELONCELLI, *Pubblicità (dir. pubbl.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Milano, 1988, 1037-1039.

⁶² Articolo 136 della Costituzione italiana e articolo 15, legge 11 marzo 1953, n. 87.

⁶³ Articolo 30, legge 11 marzo 1953, n. 87.

⁶⁴ G. LATTANZI, *La comunicazione*, cit., 2.

⁶⁵ N. ZANON, *Su alcune questioni e tendenze attuali intorno alla motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, tra forma e sostanza*, in M. LOSANA, V. MARCENÒ (a cura di), *Come decide la Corte dinanzi questioni “tecniche”. Incontri sulla giurisprudenza costituzionale. Torino, marzo-giugno 2019*, Torino, 2020, 24.

volta a ripianare quel «deficit di conoscenza» che la riguardava e quella «crisi di fiducia» nelle istituzioni presente tra i cittadini⁶⁶. Degli obiettivi che sembrano raggiunti, come anche testimoniato dal diffuso utilizzo che gli strumenti qui passati in rassegna hanno avuto tra i cittadini. E tuttavia, se ampi sono i benefici di questa comunicazione, non minori sembrano le criticità da risolvere e da prevenire. Il rischio che corre la Corte è quello di una mutata percezione in seno all’opinione pubblica, nel senso di una perdita di legittimazione, che rischia di pregiudicare l’intero sistema istituzionale⁶⁷. Questo acquisisce ulteriore valore anche in considerazione dell’odierna centralità del Giudice delle leggi e del ruolo sempre più cruciale che esso ha acquisito nel sistema istituzionale. Già a metà degli anni Novanta Enzo Cheli sottolineava come «le vicende recenti [...] non hanno solo aumentato le occasioni per l’ampliamento di un ruolo “politico” della Corte, ma hanno fatto anche notevolmente aumentare per quest’organo, forse più che per gli altri organi di garanzia, i rischi di una delegittimazione»⁶⁸. Questo pericolo potrebbe così aumentare grazie a questa nuova esposizione mediatica della Corte che, in un tempo in cui il dibattito pubblico e politico si svolge in maniera scomposta, può trascinarla, tra accuse e veementi critiche, sempre più «sul ring della politica»⁶⁹.

Le considerazioni appena svolte impongono così di individuare dei percorsi per valorizzare questa comunicazione della Corte che, per via dell’ampiezza e dell’importanza acquisita, non pare si possa drasticamente ridimensionare. Dall’affermazione dei “mezzi innovativi non mediati” discende il ridimensionamento dei “mezzi tradizionali mediati”: infatti, l’intermediazione operata dai *media* classici – i quotidiani su tutti – e dai giornalisti, acquisisce un ruolo subalterno. Se prima la conferenza stampa di fine anno, ad esempio, raggiungeva i cittadini attraverso la stampa, oggi la trasmissione in *diretta* sul canale *YouTube* della Corte ridimensiona l’opera di rielaborazione dei giornalisti, consegnando con immediatezza il messaggio ai cittadini. Anche la televisione prima portava la conferenza stampa direttamente all’attenzione dei cittadini, e tuttavia oggi, il diffuso utilizzo dei cd. *smartphone*, la fruizione quotidiana e immediata attraverso quest’ultimi dei *social network*, la diffusione su questi canali di quanto pubblicato dalla Corte, rende il messaggio comunicato molto più veloce. Un’immediatezza, poi, soprattutto all’interno dei *social network*, che si intreccia anche alle insidie per la corretta informazione per cui questi mezzi di comunicazione sono oggi anche noti. Per queste ragioni sarebbe necessario che l’azione comunicativa della Corte si caratterizzasse per delle forme “estremamente istituzionali”, differenziandosi nettamente da quella degli altri organi costituzionali, in particolare Parlamento e

⁶⁶ G. LATTANZI, *La comunicazione*, cit., 1.

⁶⁷ A RUGGERI, *Corte costituzionale*, cit., 32 s.

⁶⁸ E. CHELI, *Il giudice*, cit., 68-70.

⁶⁹ M. FIORILLO, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in V. TONDI DELLA MURA, M. CARDUCCI, R. G. RODIO (a cura di), *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, Torino, 2005, 138. «Insomma, la Corte è da tempo oggetto di una sovraesposizione mediatica, di cui – è bene precisare – si giovano strumentalmente anche taluni operatori politici per fini di parte. Una maggiore cautela e iscrizione da parte della Corte sarebbe, a mia opinione, sommamente opportuna, anche al fine di non dare fiato ed alimento a siffatte manovre»; A RUGGERI, *Corte costituzionale*, cit., 32.

Governo⁷⁰, a cui spetta il compito precipuo di creare, formare e incentivare il collegamento tra istituzioni e cittadini.

Nello specifico, nel caso della pubblicazione sul sito delle decisioni, benché in caso di discrasie tra il testo pubblicato sul sito e quello in Gazzetta prevalga quest’ultimo, anche per quanto attiene alla produzione di effetti giuridici, forse sarebbe opportuna un maggior coordinazione tra questi due tipi di pubblicazione, la quale potrebbe eliminare le criticità descritte: ad esempio, si potrebbe attendere la pubblicazione della pronuncia in Gazzetta Ufficiale prima di pubblicarla sul sito⁷¹. Per l’utilizzo dei comunicati anticipatori, invece, andrebbero soppesati i “costi” e i “benefici” di questo tipo di comunicazione. Forse adottare meno comunicati, valutando le criticità che potrebbero derivare dalle «fughe di notizie» successive alla decisione in camera di consiglio, con quelli che potrebbero invece discendere dalla comunicazione anticipata dell’esito dello scrutinio di costituzionalità, potrebbe essere una soluzione per prevenire i rischi evidenziati. Quanto ai comunicati contestuali, che potrebbero determinare una mancata consapevolezza delle argomentazioni utilizzate nella sentenza o nell’ordinanza, sarebbe invece opportuno evitare che la loro diffusione conduca a una incomprensione della pronuncia, con una conseguente possibile delegittimazione dalla Corte. Per questo, rifuggire da un’eccessiva semplificazione e rimettere al centro il percorso argomentativo della decisione, magari attraverso delle dettagliate “sintesi” delle motivazioni e del dispositivo, guardando anche all’esperienza di altri giudici costituzionali⁷², potrebbe rappresentare una contromisura per evitare il rischio che le pronunce siano confinate in un cono d’ombra. Una comunicazione più istituzionale, per quel che riguarda i comunicati divulgativo-istituzionali, ma anche tutte le altre iniziative mediatiche, potrebbe consentire una maggiore precisione a ogni occasione, come anche una maggiore aderenza al dato normativo. Ciò permetterebbe, ad esempio, per i comunicati che informano sull’elezione del presidente, di non annullare la segretezza prevista dalle disposizioni, evitando di ampliare i rischi di una delegittimazione della Corte, già sotto pressione in costanza di elezione⁷³. In ogni caso, per giungere a una comunicazione prudente, precisa – come detto

⁷⁰ «Ad ogni buon conto, anche (e soprattutto) nella ricerca dei consensi la Corte dovrebbe farsi cura di non omologarsi agli operatori restanti (specie, appunto, a quelli chiamati allo svolgimento di attività politiche) ma di salvaguardare la propria specificità, ciò che la rende unica anche in seno al genus degli organi di garanzia (a partire dal Capo dello Stato) e, segnatamente, degli organi preposti alla somministrazione della giustizia comune, coi quali ben poco o nulla ha a che spartire. E non è al riguardo inopportuno qui rammentare che la confusione dei ruoli istituzionali fa suonare le campane a morto per il principio della separazione dei poteri che – come si sa – è uno dei pilastri portanti dello Stato costituzionale»; A. RUGGERI, *Corte costituzionale*, cit., 30.

⁷¹ D. CHINNI, *La comunicazione*, cit., 268.

⁷² Sul *Conseil Constitutionnel* G. SOBRINO, «Uscire dal palazzo», cit., 183; F. VIGANÒ, *La Corte costituzionale*, cit., 29. Sul *BVerfG* A. SPERTI, *Corte costituzionale*, cit., 779.

⁷³ Si ricordi, ad esempio, come recentemente la Corte sia stata costretta a smentire asseriti tentativi da parte di un componente del collegio di rinviare l’elezione della presidenza della Corte per non dimostrate finalità opportunistiche e personali. Il comunicato *Elezione nuovo presidente della Corte costituzionale: nessuno slittamento*, comunicato del 26 gennaio 2022, è consultabile al seguente [link https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220126113937.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220126113937.pdf). Si veda G. MERLO, *Amato ci crede e vuole posticipare la sua elezione a presidente della corte Costituzionale*, in *Domani*, 24 gennaio 2022, è consultabile al seguente [link https://www.editorialedomani.it/politica/italia/amato-quirinale-presidente-consulta-costituzionale-voto-smlha927](https://www.editorialedomani.it/politica/italia/amato-quirinale-presidente-consulta-costituzionale-voto-smlha927).

– “estremamente istituzionale”, prevedere delle regole minime di procedura, soprattutto per il caso dei comunicati, permetterebbe, a un tempo, di rendere più efficace la comunicazione della Corte e attenuare possibili imprecisioni e rischi: uno strumento per dotarsi di questa disciplina potrebbe essere quello delle norme integrative⁷⁴, sull’esempio di altri tribunali costituzionali⁷⁵.

In conclusione, come tutte le istituzioni pubbliche sono in questi anni chiamate a riflettere sulla propria comunicazione e «a “governare” l’accresciuta trasparenza che deriva da *internet*»⁷⁶, anche la Corte dovrà realizzare questo compito. A questi fini, affrontare i possibili rischi e le problematiche descritte attraverso una ulteriore valorizzazione del suo ruolo costituzionale, antimaggioritario, giurisdizionale, di garanzia⁷⁷, così come della sua cruciale posizione all’interno del sistema, mettendo sempre più al centro una diffusione della cultura costituzionale che abbia come oggetto principale le pronunce, la sua giurisprudenza, potrebbe rendere più efficace la sua comunicazione istituzionale e allontanare qualsiasi criticità.

⁷⁴ S. PAJNO, *La Corte “mediatica”: aspetti positivi e profili problematici di una trasformazione in atto*, in *Questione Giustizia*, 4/2020, 153. Si vedano anche D. CHINNI, *La comunicazione*, cit., 279 s.; R. ROMBOLI, *Corte costituzionale*, cit., 57.

⁷⁵ Un esempio potrebbe essere quello del Tribunale costituzionale federale tedesco che, ai paragrafi 17 e 32 del suo «Regolamento di procedura», ha previsto una disciplina minima in tema di comunicazione; A. SPERTI, *Corte costituzionale*, cit., 779.

⁷⁶ N. LUPO, *Qualche ipotesi alla base della nuova stagione comunicativa della Corte costituzionale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1/2023, 43.

⁷⁷ G. ZAGREBELSKY, *La Corte in-politica*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2005, 273-282.